

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata
di Taranto - **Sezione Lavoro** - composta dai
Signori:

- 1) Dott. Virginia MAISANO -Presidente REL.
 - 2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
 - 3) Dott. Antonella GIALDINO -Giudice Ausiliario
- ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro in grado di appello
iscritta al N. 284 del Ruolo Generale delle cause
dell'anno 2015, discussa e decisa all'udienza di
discussione del 25/9/2019

T R A

FORLEO Gianluca, nato a Taranto il 18 aprile
1970, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, giusta procura a margine
dell'atto d'appello dagli Avv.ti Fernando
Caracuta e Luca Bosco ed elettivamente
domiciliato in San Giorgio Jonico (TA) alla via
XI Febbraio, 10

APPELLANTE -

E

ANNO 2019

N. 370 SENT.

N. 284/2015 R.G.

N. 1505/2019 CRON.

Sentenza depositata
in minuta in data
9-10-2019

OGGETTO:

Mansione e jus
variandi.



TELECOM ITALIA S.p.A. (CF e P.IVA 00488410010),
con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,
dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, prof.
Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'Avv. Enrico Claudio Schiavone in Taranto,
Viale Virgilio, 101/A, in virtù di mandato
rilasciato in calce al ricorso introduttivo del
giudizio dalla dott.ssa Cinzia Tomei, munita di
potere in forza di procura rilasciata per atti
Notaio dott.ssa Maria Chiara Bruno in Roma, in
data 12.10.2010, rep. 23463, racc. 8191

Sen

- APPELLATA -

I procuratori delle parti precisano le
conclusioni come da verbale dell'udienza di
discussione del 25/9/2019.



286/15 R G

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con la sentenza n.7839/14 il Tribunale di Taranto , in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Forleo Gianluca nei confronti della Telecom spa, volta al riconoscimento dell'avvenuto svolgimento , a decorrere dall'ottobre 1996, di mansioni inquadrabili nel livello ^{di po: associato m.c.} IV del CCNL di settore del 2000 , riconosciutogli dall'azienda solo nell'ottobre del 2000 e dello svolgimento altresì di mansioni di livello V, attribuitogli dall'azienda nel 2010, sin dal settembre 2006 .Tanto come presupposto della condanna della Telecom spa al pagamento delle differenze retributive conseguenti. *cu*

Avverso tale decisione proponeva appello il Forleo, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva la Telecom spa, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.

La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI della DECISIONE *cu*

Il primo Giudice , con riferimento alla domanda relativa al periodo antecedente alla stipulazione del CCNL del 2000, ha escluso ogni possibilità di verificare la corrispondenza fra la qualifica di appartenenza del Forleo (livello C) e quella rivendicata (livello D) , a causa della mancata deduzione e allegazione delle rispettive declaratorie professionali.

Se ne duole l'appellante, che richiama il doc. 2 allegato al proprio fascicolo di primo grado e, cioè, il CCNL del 9.9.96 completo delle declaratorie di cui ai livelli C e D e la narrativa del ricorso introduttivo, contenente la descrizione dei profili professionali di che trattasi.

La censura è fondata, atteso che l'indice dei documenti prodotti all'atto del deposito del ricorso dinanzi al Tribunale include il CCNL di riferimento per le rivendicazioni anteriori al 2000 , per modo che nessuna omissione può essere addebitata al ricorrente : il Giudice, attraverso la lettura del contratto e delle circostanze di fatto capitolate sub numeri da 1 a 5 del ricorso , ben avrebbe potuto procedere al raffronto dei contenuti professionali propri del livello di formale inquadramento e di quello superiore.

La statuizione di rigetto anche delle ulteriori rivendicazioni del Forleo è motivata invece da una valutazione delle risultanze istruttorie che l'appellante lamenta essere errata , avendo il Tribunale privilegiato la deposizione del teste Lo Pinto Martino



(dichiaratosi a conoscenza dei fatti di causa solo a partire dal 2009) , peraltro confermativa di taluni assunti del Forleo e trascurato la considerazione delle dichiarazioni dei testi Vitalba, Balest, Carovigno e Bonfrate, il cui contenuto risulta aver indotto la difesa del ricorrente a rinunciare ad altri testi indicati.

Anche tale doglianza è fondata : il primo Giudice , riportate - per il periodo 2006-2010 (oggetto della “seconda” domanda del ricorrente) , le declaratorie professionali dei livelli IV e V del CCNL del 2005, ha ritenuto dimostrata la compatibilità ed anzi la perfetta conformità delle mansioni svolte dal Forleo con il livello IV , escludendo profili di elevata competenza specialistica e non ritenendo provato lo svolgimento di attività tecniche integrate (interventi di configurazione e riconfigurazione software presso clienti finali).

Le dichiarazioni testimoniali non sembrano tuttavia essere state oggetto dell'la necessaria ponderazione e la loro insufficienza o inidoneità ad accreditare la prospettazione del Forleo è frutto di un giudizio affrettato se non immotivato , essendosi il primo Giudice limitato ad affermare ellitticamente l'impossibilità di desumere dalle deposizioni assunte il livello di competenza richiesto per l'inquadramento superiore.

A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata ha tralasciato del tutto la circostanza dell'avvenuta unificazione , a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 2000, dei livelli C e D (pur nella permanenza di un differente trattamento retributivo nei confronti dei dipendenti già inquadrati nei due livelli) e dell'avvenuta regolamentazione, ad opera delle intese intervenute nel 2006 fra la Telecom spa e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, dei passaggi dei dipendenti dal IV al V livello, attraverso la previsione del numero di passaggi da effettuare nel triennio 2006-08 e l'individuazione di ulteriori due profili professionali rientranti nel V livello.

Fra i criteri utili all'individuazione del personale interessato al passaggio risulta essere stato privilegiato quello dell'espletamento di attività “innovative” in ambito “Field Service –CSU “ , al quale si è poi aggiunto (per evitare un numero di passaggi superiore a quello concordato e la scelta meramente casuale fra i potenziali “aspiranti”) l'ulteriore criterio di selezione costituito dalla valutazione, mediante apposita scheda, da parte dei responsabili dei lavoratori.

Ma pur considerato il quadro sopra descritto , deve rilevarsi come l'inquadramento dell'appellante nel V livello solo a decorrere dal dicembre 2010 (per essere passato, nel febbraio precedente, al settore AOU) resta , alla luce delle emergenze istruttorie, tardivo.Nè le intese intervenute con le OO.SS e la concreta attuazione dei passaggi di livello da parte dell'azienda consentono , a giudizio della Corte, di concludere che l'adibizione al settore “Field_CSU” costituisse l'unica imprescindibile condizione per l'inquadramento nel livello superiore.



I testi escussi hanno invero confermato lo svolgimento, da parte del Forleo, di mansioni perfettamente sovrapponibili a quelle indicate nel V livello del CCNL e, cioè, di attività tecniche integrate (esercizio, manutenzione e collaudo di apparati trasmissivi su mezzi fisici anche in fibra ottica) ; confermata è stata altresì la sua partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento a Bari e Napoli e lo stesso teste Lo Pinto Martino ha confermato come non esistesse alcuna sostanziale differenza di professionalità fra i tecnici di IV e V livello e come l'attribuzione al Forleo del livello superiore fosse avvenuto in concomitanza con l'assegnazione al settore AOU : ciò che permette di concludere che il perdurante inquadramento nel IV livello sia da mettere in relazione non già ai contenuti professionali tipici del livello stesso ma all'attuazione programmata dei passaggi al livello superiore .

Qm

Può così conclusivamente affermarsi che le domande dell'appellante meritano accoglimento (nei limiti della prescrizione eccepita dalla Telecom spa) , atteso che anche la rivendicazione dell'ex livello D (poi IV livello) , che il primo Giudice ha ommesso del tutto di esaminare, è risultata fondata alla luce dell'esperita istruttoria.

• P.Q.M.

S

Qm



n. sent. 370/19

rom. 1355/19

284/15 RG

Corte di Appello di Lecce - Sez. Dist. di Tarento
sez. lavoroRepubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Dispositivo di Sentenza

nelle cause fra:

Forleo Francesco

e

Telecom Italia SpA

accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma
della sentenza impugnata, dichiarare il diritto
di Forleo Francesco ad essere ingaggiato
nel IV livello del CCNL di lavoro del 2000
e decorare dall'ottobre 1995 e nel V livello
del CCNL del 2005 e decorare dal settembre
2006.

Condannare la parte appellata al pagamento,
in favore dell'appellante, delle differenze
retributive conseguenti al diverso e superiore



re infortunamento, oltre a tutte le spese processuali e interessi sul dovuto al saldo.

Indicare presentando il diritto alla liquidazione per il periodo anteriore al 11.12.1998 e quello al le differenze retributive per il periodo anteriore al 11.12.2003, in applicazione - rispettivamente - degli artt. 2946 e 2948 n. 4 cod. civ.

Condannare la Telecom Italia spa al pagamento delle spese di esperimento: i fratti del giudizio, che liquida in euro 2.100,00 per il primo grado ed in euro 3.000,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e 15% RSG, da destinare in favore degli avv. G. F. Carrante e D. Bosco, auticamente.

Taranto, 25.9.19

Il Presidente
D. Carrante
D. Bosco



7

